

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO CONSEGNA DEI KIT PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ALLE UTENZE DEL COMUNE DI PALAIA (PI)

Tra le Parti

Geofor s.p.a., Società con socio unico Retiambiente Spa, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio, con sede in Pontedera (PI), Viale America, 105, codice fiscale e partita IVA 01153330509, all'uopo rappresentata da XXXXXXXXXX e munito dei poteri (di seguito indicata anche come Geofor)

e

(Appaltatore) con sede in (..),, ..., codice fiscale e partita IVA, all'uopo rappresentata da XXXXXXXXXX e munito dei poteri

PREMESSO CHE

- Geofor esegue, per conto del comune di Palaia, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani con il metodo di raccolta porta a porta e provvede periodicamente a consegnare agli utenti i kit per la raccolta;
- L'Appaltatore dichiara di avere l'organizzazione idonea di uomini e mezzi per eseguire il servizio oggetto del presente affidamento;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto e modalità di esecuzione del servizio

1.1 Con il presente contratto la Geofor Spa affida all'Appaltatore che accetta, il servizio di confezionamento e consegna dei kit per la raccolta dei rifiuti alle utenze domestiche e non domestiche del Comune di Palaia nella misura stimata di circa 2.500 utenze, di cui n. 2.300 utenze domestiche e n. 200 utenze non domestiche.

1.2. Ciascun kit oggetto di consegna è così composto:

a) UTENZE DOMESTICHE

sacchi biodegradabili n. 100 - 2 mazzette

sacchi multimateriale n. 60 - 2 rotoli

sacchi carta n 25 - 1 mazzetta

Il kit sacchi PSA (5 rotoli di sacchi) si consegna all'utente che ne fa richiesta se c'è presenza di persona non autosufficiente o bambino fino a tre anni.

b) UTENZE NON DOMESTICHE

100 sacchi neutri (4 rotoli)

100 sacchi grigi (4 rotoli)

Ai ristoranti, bar (utenze che producono organico) consegnare anche n° 150 sacchi biodegradabili

Insieme al kit sarà consegnato il calendario.

1.3 L'Appaltatore provvederà al ritiro del materiale a propria cura e spese presso il magazzino di Geofor S.p.A. sito in via di Granuccio, 1 – Ospedaletto (PI), allo stoccaggio presso la propria sede ed al confezionamento dei kit.

1.4 L'Appaltatore si obbliga a rendicontare a Geofor settimanalmente, le consegne avvenute presso le utenze.

1.5 L'Appaltatore si obbliga ad iniziare l'attività di consegna il giorno 2 aprile 2024 e a terminare il servizio di distribuzione entro il 20 maggio 2024.

Art. 2 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina il **20/05/2024** data entro la quale l'appaltatore si obbliga a concludere la consegna dei kit.

Art. 3 – Obblighi dell'Appaltatore

3.1 L'Appaltatore si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3.2 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere.

3.3 L'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

3.4 L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela e conservazione dei dati personali.

Art. 4 - Responsabilità dell'Appaltatore

4.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne Geofor da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 – Corrispettivi, pagamenti e penali.

5.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore il seguente prezzo: € cadauno KIT consegnato. Al predetto corrispettivo si aggiunge l'Iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

5.2 L'Appaltatore emette la fattura al termine di scadenza naturale del presente contratto riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): A4707H7.

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG):

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

5.3 Geofor, eseguite le dovute verifiche circa la positiva regolarità contributiva dell'Appaltatore a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, provvede al pagamento della fattura emessa dall'appaltatore entro 60 giorni d.f.f.m., bonificando sul conto corrente indicato dall'Appaltatore.

5.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

5.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., le Parti del presente contratto riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del

contratto d'appalto sono i seguenti:

XX

b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

XX

c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5.6 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto al termine di cui all'art. 2 per la conclusione della distribuzione dei kit è applicata una penale giornaliera pari a 1‰ (uno per mille) del valore stimato del contratto. L'applicazione della penale non esclude il risarcimento di ulteriori danni subiti dal committente a causa dell'inadempimento.

5.7 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri eventuali titoli di credito.

Art. 6 - (Clausola codice etico)

6.1 L'appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01.

6.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento

contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 7 - Riservatezza

7.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

7.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

7.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

7.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

8.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, si fa riferimento all'informativa privacy allegata.

Art. 9 - Norme di rinvio

9.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 36/2023, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor spa
L'Amministratore Delegato

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante

Clausola vessatorie Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli artt. 2 (Durata) e 5 (Corrispettivi, pagamenti e penali).

Per l'Appaltatore
Il Rappresentante Legale